

STATUTO

STRADE BLU - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIACENZA PC VIA GIUSEPPE
TAVERNA 44/46

Numero REA: PC - 108327

Codice fiscale: 00781270335

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al Rep.n.62.581/15.106	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381,	
	art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b), la "Strade Blu -	
	società cooperativa sociale".	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Piacenza (PC).	
	La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera	
	dei competenti Organi statutari a norma di legge, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	ART. 2 - DURATA	
	La Cooperativa ha durata fino al 31-12-2100 e potrà essere	
	prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.	
	ART. 3 - NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano:	
	1. Le disposizioni della Legge 381/91, in tema di	
	cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la	
	suddetta Legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera. Alla cooperativa si applicano, in	
	particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile	
	2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e	
	successive modificazioni e integrazioni.	

	2. Le norme del Codice Civile relative alle società	
	cooperative;	
	3. Per quanto non previsto dagli artt. 2511 e seguenti del	
	Codice Civile ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società per azioni;	
	4. Le norme del DLgs 112/2017, relativo alle Imprese	
	sociali, in quanto compatibili.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 4 - SCOPO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo della	
	Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse	
	generale delle comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento	
	delle attività di cui al successivo art. 5, finalizzate:	
	- Alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di	
	cui all'art. 1 lettera a) L. 381/91, nonché dei servizi	
	previsti dall'art. 2 comma 1 del DLgs. 112/2017;	
	- All'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 1 lettera b) L. 381/91, aventi limitate capacità	
	fisiche, psichiche, sensoriali o altro fattore che abbiano	
	bisogno di assistenza materiale e/o morale e comunque	
	finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e	
	professionale.	

	La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà	
	sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai	
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei	
	servizi sociali ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili dal mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono	
	perseguire nella propria sfera individuale è quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata e la	
	prestazione della propria attività lavorativa a favore della	
	cooperativa, l'inserimento lavorativo e continuità di	
	occupazione con le migliori condizioni economiche sociali e	
	professionali; e nella sfera social, quello di conseguire	
	finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie	
	e di persone disagiate nei settori dell'assistenza sociale e	
	socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della	
	beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli	
	anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le	
	migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale	
	e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le	
	situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di	
	disagio sociale.	
	L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed	
	educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di	
	soggetti svantaggiati.	

	L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve	
	consentire la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione	
	delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	La modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 112/2017, i	
	lavoratori hanno diritto a un trattamento economico e	
	normativo non inferiore a quello previsto dai contratti	
	collettivi di cui all'art. 51 D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.	
	In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori	
	dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al	
	rapporto da uno a otto da calcolarsi sulla base della	
	retribuzione annua lorda.	
	Mutualità prevalente.	
	La cooperativa svolge con gestioni separate la propria	
	attività caratteristica:	
	- Ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre	
	1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del Codice civile, in	
	modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza	
	sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie,	
	anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del	
	presente statuto relative allo scopo mutualistico ed	
	all'oggetto sociale;	

	- Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del Codice	
	civile, avvalendosi nello svolgimento della propria attività	
	- in misura non inferiore al trenta per cento del totale di	
	coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa,	
	esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di	
	persone svantaggiate al cui inserimento l'attività della	
	cooperativa medesima è diretta e che, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa	
	stessa; ed avvalendosi ulteriormente delle prestazioni	
	lavorative sia di soci che di terzi.	
	Conseguentemente la cooperativa è considerata	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del	
	Codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. Att. C.C.).	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	Per ciò stesso la cooperativa, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione potrà aderire ad Organismi economici o	
	sindacali che si propongano iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	ART. 5 - OGGETTO	
	La Cooperativa, si propone di far partecipare i soci ai	
	benefici della mutualità ed al conseguimento dello scopo di	
	cui al precedente articolo 4 mediante l'attuazione del	

	seguente oggetto sociale:	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui	
	all' art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n.381, ha	
	per oggetto tutte le attività di seguito descritte, svolte	
	sia in proprio che per conto di committenti privati o	
	pubblici. Per quanto riguarda l'attività socio, sanitaria	
	assistenziale ed educativa di cui all'art.1, lett. a) della	
	Legge n.381/1991, la cooperativa potrà:	
	1) fornire servizi socio-assistenziali, residenziali e non,	
	a favore di soggetti svantaggiati, in particolare,	
	nell'ambito delle dipendenze, della disabilità, della	
	psichiatria, di minori e famiglie in situazione di disagio e	
	di esclusione sociale; anche nell'ambito di strutture	
	accreditate;	
	2) realizzare progetti per attività sociali, sanitarie,	
	educative rivolte a persone svantaggiate, organizzando e	
	gestendo servizi socio sanitari ed educativi che favoriscano	
	il processo di integrazione sociale, di formazione, di	
	educazione, di riabilitazione.	
	3) fornire servizi socio-sanitari per la riduzione del	
	danno, intesi come interventi su tossicodipendenti attivi,	
	volti ad un contenimento del danno provocato dalla sostanza,	
	sia sulla salute delle persone che sul contesto sociale.	
	4) fornire servizi alla persona rivolti a immigrati, nomadi	

	e richiedenti asilo, nonché a quanti che, per la loro	
	condizione sociale o personale, necessitano di sostegno;	
	5) svolgere attività psico-socio terapeutico ed	
	ergoterapeutico, intendendo con tale dizione, il recupero	
	delle situazioni di disagio mediante la socio terapia, la	
	psico terapia, congiunte ad attività di qualificazione e	
	riqualificazione professionale;	
	6) attuare interventi di promozione della qualità della vita	
	rivolti a giovani e adulti significativi del territorio e di	
	prevenzione a comportamenti a rischio di devianza;	
	7) promuovere e favorire la formazione, l'aggiornamento, la	
	qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione	
	professionale ed il reinserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate;	
	8) organizzare corsi di formazione e qualificazione di	
	operatori nel settore delle tossicodipendenze e del disagio	
	sociale e per portatori di handicap fisico e/o psichico;	
	9) progettare e gestire servizi educativi 0/6; in generale	
	della scuola e del territorio ed in collaborazione con	
	servizi ed istituzioni sociali;	
	10) promuovere attività di tempo libero utili a perseguire i	
	fini sociali quali: centri giovanili, campeggi, soggiorni di	
	vacanza, ludoteche;	
	11) gestire gruppi appartamento, centri residenziali,	
	comunità alloggio e forme di co-housing rivolte a persone	

	svantaggiate e a persone in condizione di emergenza	
	abitativa;	
	12) realizzare ricerche nel campo psico-socio-pedagogico e	
	in tutti quei campi che consentono di perseguire le finalità	
	sociali anche attraverso la promozione di convegni, corsi di	
	formazione, seminari;	
	13) organizzare e gestire lezioni, seminari, dibattiti,	
	conferenze e corsi di formazione e aggiornamento e di	
	riqualificazione del personale socio e non, per singole	
	figure professionali o specializzazioni, anche attraverso	
	l'organizzazione di eventi e/o attività di tipo culturale	
	e/o artistico, anche allo scopo di elevare il grado delle	
	prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività	
	esercitati dalla Cooperativa;	
	14) promuovere strumenti e strategie compensative in	
	situazione di disabilità giovanile e adulta attraverso la	
	progettazione di percorsi formativi per gli operatori ed	
	interventi di sostegno delle autonomie dei soggetti	
	coinvolti;	
	15) progettare e gestire sportelli rivolti alla cittadinanza	
	quali: centri famiglia, informa-giovani, sportelli sociali,	
	sportello migranti nonché attività interculturali rivolte a	
	minori e ed adulti, quali: insegnamento dell'italiano,	
	laboratori, attività di orientamento formativo e lavorativo,	
	anche in convenzione con enti pubblici e privati;	

	16) progettare e gestire attività educative e sociali	
	rivolte alla cittadinanza attraverso la gestione di servizi	
	bibliotecari, museali, nonché forme di comunicazione sociale	
	tese all'interesse generale della comunità, alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale;	
	17) organizzare la gestione di servizi ed interventi per la	
	difesa dell'ambiente compresa la progettazione e la	
	realizzazione di fattorie didattiche e attività di	
	educazione ambientale;	
	18) organizzare e gestire attività educative e ricreative	
	rivolte ad ogni fascia di età quali a titolo puramente	
	esemplificativo: servizi 0/6, dopo scuola, ludoteche, centri	
	estivi, gestione di casa vacanze, attività laboratoriali,	
	centri aggregativi, corsi di attività motoria ed attività	
	ludiche in genere, centri diurni, notturni e residenziali,	
	trasporto, accompagnamento e noleggio mezzi;	
	19) Esercitare attività complementari all'insegnamento della	
	scuola primaria, secondaria inferiore, secondaria superiore	
	ed università, che siano di ausilio alla didattica	
	dell'insegnamento istituzionale e del programma degli	
	stessi, nonché corsi per adulti al fine di colmare un	
	bisogno sia in ambito privato che sociale;	
	20) agevolare l'interazione e la comunicazione fra diversi	
	enti che operano sul territorio al fine di favorire	
	l'incontro e lo scambio fra la popolazione residente e la	

	popolazione immigrata per un arricchimento reciproco	
	supportati da enti pubblici, imprese private, istituti di	
	credito, associazioni di categoria, cooperative e organi	
	associativi;	
	21) Realizzazione di interventi mirati a favorire la	
	convivenza e lo scambio fra i diversi gruppi etnici , fra	
	gli stessi gruppi e la comunità ospitante, attraverso	
	progetti di cooperazione internazionale e decentrata che	
	abbiano l'obiettivo di inserirsi nella realtà delle	
	relazioni internazionali;	
	22) Promozione, diffusione di traduzioni multilingue	
	attraverso materiale informativo (newsletter, depliant,	
	volantini e manifesti), creazione di riviste e giornali a	
	carattere interculturali, pubblicazioni editoriali,	
	materiale fonografico audio e video;	
	23) Insegnamento lingue straniere e servizio di	
	interpretariato;	
	24) attività di mediazione linguistica e attività di	
	mediazione sociale e culturale a favore di comunità	
	straniere;	
	25) progettazione, gestione, organizzazione di servizi	
	territoriali a carattere residenziale e non, che si	
	prefiggono il miglioramento fisico, psichico, sociale ed	
	educativo delle persone, sia direttamente che per Enti terzi;	
	26) interventi e prestazioni sanitarie;	

	27) servizi socio-sanitari di cui al Decreto del Presidente	
	del Consiglio dei Ministri del 14/2/2001, pubblicato in G.U.	
	n. 129 del 6/6/2001 e successive modificazioni;	
	28) Progettazione, gestione, organizzazione di servizi	
	educativi, formativi, specializzanti sia direttamente che	
	attraverso collaborazioni con Enti terzi, anche attraverso	
	corsi di formazione a distanza (FAD);	
	29) Sviluppo attività formative anche attraverso	
	accreditamenti nazionali e regionali;	
	30) Realizzazione di interventi mirati a favorire lo	
	sviluppo delle pari opportunità e di modelli per il	
	contrasto alla violenza di genere;	
	31) Ricerca, produzione e commercio di device, hardware,	
	software e qualsivoglia tecnologia, esclusivamente	
	nell'ambito delle attività svolte dalla cooperativa che	
	siano volte a promuovere il benessere psicofisico e sociale;	
	32) Realizzare interventi e servizi sociali ai sensi	
	dell'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e	
	successive modificazioni ed interventi servizi e prestazioni	
	di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive	
	modificazioni e di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e	
	successive modificazioni, incluso l'attività di accoglienza	
	dei migranti;	
	33) Educazione, istruzione e formazione professionale ai	
	sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive	

	modificazioni nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	34) Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo; alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	
	della povertà educativa;	
	35) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.	
	112;	
	36) gestione di chioschi, bar, rivendite (anche legate al	
	commercio equo e solidale) che siano integrativi dei servizi	
	socio-educativi che la Cooperativa ha in gestione e svolge;	
	37) servizi accessori connessi all'attività principale,	
	quali ad esempio, pulizie, gestione mense, trasporti e ogni	
	altra attività complementare finalizzata alla realizzazione	
	degli scopi sociali.	
	Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all'art.1,	
	lett.b) della legge n.381/1991, in collegamento funzionale	
	allo svolgimento delle attività di cui alla precedente	
	sezione del presente articolo comprendente i punti da 1) a	
	37) come sopra declinato, la cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi,	
	le seguenti attività per l'inserimento lavorativo dei	
	lavoratori svantaggiati:	

	38) gestione di officine per l'esecuzione e la produzione di	
	assemblaggi meccanici, elettrici, elettromeccanici ed	
	elettronici, compresa la riparazione dei medesimi per conto	
	proprio e/o terzi, nonché l'esecuzione di attività di	
	imballaggio e confezionamento;	
	39) progettazione, organizzazione e gestione di attività di	
	natura artigianale quali, ad esempio, laboratori per la	
	lavorazione di prodotti in legno o altri materiali, con	
	conseguente commercializzazione e vendita;	
	40) progettazione, organizzazione e gestione di attività di	
	carattere sportivo, culturale, ricreativo, turistico e	
	agrituristico, compresa la gestione di attività di	
	ristorazione, campeggio, ospitalità e parcheggio, di	
	somministrazione bevande e di gestione bar, sia in forma	
	fissa che ambulante, nonché attività turistiche di interesse	
	sociale, culturale o religioso;	
	41) produzione e commercio in qualsiasi forma consentita	
	dalla legge di prodotti alimentari e non alimentari con	
	particolare riguardo a tabacchi, giornali, biglietti	
	ferroviari, biglietti del trasporto pubblico urbano ed extra	
	urbano, gadget e articoli di souvenir;	
	42) gestione di mense scolastiche e aziendali;	
	43) trasporto per conto terzi sia di persone che di cose;	
	44) costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili	
	ed infrastrutture, ivi compresa la progettazione, fornitura,	

	l'installazione e manutenzione di impianti idrosanitari,	
	termici, elettrici, pannelli solari e fotovoltaici; .	
	45) tostatura e confezionamento di caffè in proprio o conto	
	terzi;	
	46) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	47) gestione di lavanderie e dei servizi accessori e	
	complementari ai precedenti compreso il servizio di	
	lava-noleggio di indumenti da lavoro e di biancheria in	
	genere, il recupero, taglio, confezionamento e vendita di	
	pezzame per l'industria;	
	48) gestione di servizi di pulizia civili ed industriali,	
	nonché gestione dei rifiuti, compresa l'intermediazione	
	commerciale, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei	
	rifiuti speciali, pericolosi e non;	
	49) impiantistica e manutenzione del verde con particolare	
	referimento alla progettazione, tutela igienico-sanitaria e	
	protezione di parchi e giardini, aree a verde pubblico e	
	privato, ed aree di rispetto naturalistico in genere: tale	
	attività potrà prevedere anche il recupero e riciclaggio di	
	materiale organico e inorganico;	
	50) produzione, coltivazione e commercializzazione di	
	piante, svolgimento di attività di giardinaggio e	
	agricoltura, tra cui quella di lombricoltura e apicoltura;	
	51) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 Legge 18 agosto	

	2015 n. 141 e successive modificazioni;	
	52) servizi di disinfestazione, derattizzazione,	
	disinfezione e sanificazione nonché vendita al minuto di	
	materiale e prodotti per la prevenzione, cattura,	
	dissuasione, disinfestazione di insetti ed animali nocivi in	
	ambito urbano, materiale di protezione, attrezzature e libri	
	specialistici;	
	53) attività volte al riutilizzo della carta, vetro, residui	
	metallici e quant'altro possa essere riutilizzato per il	
	risparmio di risorse naturali;	
	54) progettazione, organizzazione, produzione di	
	manifestazioni e servizi inerenti attività ricreative,	
	sportive, teatrali, fieristiche, musicali, culturali,	
	museali, di biblioteche e similari compresa la gestione di	
	strutture ospitanti le attività precedentemente menzionate;	
	55) svolgimento di attività di servizio quali ad esempio	
	l'affissione di manifesti;	
	56) gestione di servizi per i cittadini sia direttamente,	
	sia in accordo o convenzione con enti pubblici e/o privati	
	e, più in particolare, servizi aventi ad oggetto: la tutela,	
	la promozione, la valorizzazione, l'uso aperto a tutti e	
	senza distinzioni di provenienza, genere, età, di componente	
	sociale e la progettazione delle biblioteche, degli archivi,	
	dei centri di documentazione, foto-teche, mediateche e del	
	loro patrimonio, delle ludoteche, dei centri gioco, dei	

	centri di aggregazione sociale e culturale ed i centri di	
	educazione alla sostenibilità/ambientale; promuovere inoltre	
	la ricerca, la produzione, la gestione di progetti culturali	
	e le condizioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle	
	iniziative di sperimentazione, ricerca e formazione nei	
	settori socio culturali ed ambientali;	
	57) attività di riordino ed inventariazione di archivi e	
	fondi speciali; ricerca storica, storicoartistica ed	
	archeologica; riordino, inventariazione, catalogazione e	
	valorizzazione del patrimonio archivistico, librario e	
	museale; indagini territoriali ed ambientali; promozione e	
	didattica dei beni culturali ed ambientali;	
	58) produzione e commercializzazione di materiale didattico	
	informativo sia su supporto cartaceo che multimediale;	
	59) progettazione e gestione di percorsi formativi in ambito	
	archivistico, biblioteconomico, catalografico, educativo,	
	cinematografico, fotografico, multimediale;	
	60) produzione e commercializzazione di fotografie e servizi	
	fotografici in formato tradizionale, digitale e in ogni	
	altra forma di vendita, in conto proprio o di terzi;	
	62) progettazione e la creazione di un service editoriale	
	per la realizzazione di grafica coordinata, newsletter,	
	house-organ, rubriche complete di testo, foto e disegni per	
	riviste;	
	63) diffondere la cultura cinematografica attraverso la	

	formazione, la didattica e l'informazione;	
	64) produzione di corti, lungometraggi, documentari, spot,	
	reportage in qualsiasi formato per il cinema, la televisione	
	e l'audiovisivo;	
	65) realizzazione di prodotti multimediali e	
	multi-piattaforma per internet e i nuovi media digitali;	
	66) distribuzione e promozione di opere cinematografiche e	
	audiovisive nonché gestione di sale cinematografiche;	
	67) realizzare festival e rassegne cinematografiche e	
	audiovisive;	
	68) gestione di attività radiofonica, televisiva e della	
	comunicazione anche digitale;	
	69) partecipazione a iniziative, nel campo editoriale, in	
	quello dei mezzi audiovisivi, nelle nuove tecnologie	
	digitali e dei dispositivi legati alle piattaforme mobili e	
	cellulari, e in ogni altro mezzo che operi in questo settore	
	attraverso la produzione, la distribuzione, e la diffusione	
	di materiali radiofonici, audiovisivi, televisivi,	
	cinematografici, o di ogni altra natura attraverso	
	tecnologie a mezzo stampa, etere, internet, satellite o	
	multi-piattaforma, siano esse analogiche o digitali, anche	
	nella loro dimensione multimediale, e nella loro componente	
	tecnologica, culturale ed economica;	
	70) promozione e adesione a iniziative nel campo della	
	formazione degli operatori della comunicazione;	

	71) attività di agenzia di comunicazione, di agenzia	
	d'informazione e di ufficio stampa;	
	72) attività di agenzia pubblicitaria, centro media,	
	marketing, comprendente l'elaborazione e la distribuzione di	
	contenuti redazionali e messaggi pubblicitari su	
	qualsivoglia piattaforma;	
	73) assistenza e fornitura di servizi per l'innovazione in	
	campo tecnologico, culturale, sociale e per la sostenibilità	
	ambientale;	
	74) organizzazione della produzione e distribuzione di	
	materiali ed eventi a carattere comunicativo e culturale con	
	particolare propensione all'innovazione anche attraverso lo	
	sviluppo dell'information technology e dell'e-commerce;	
	75) Vendita e riparazione di biciclette tradizionali,	
	elettriche e articoli connessi;	
	76) Assunzione di lavori di guardiana, vigilanza e custodia	
	non armata;	
	77) Attività di assistenza, progettazione e servizi	
	nell'ambito della mobilità e della logistica;	
	78) Attività di ricerca e progettazione nell'ambito degli	
	stili di vita, del benessere, del decoro urbano e della	
	convivenza civile;	
	79) Attività di progettazione, servizi commerciali e di	
	logistica nell'ambito del riutilizzo di rifiuti o di beni di	
	seconda mano;	

	80) Gestione di parcheggi pubblici e privati;	
	81) Gestione, riciclo e commercializzazione di abiti e	
	accessori di abbigliamento.	
	La cooperativa potrà inoltre svolgere qualunque altra	
	attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che	
	direttamente, attinenti ai medesimi. Per la realizzazione	
	del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra	
	l'altro:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese	
	sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di	
	impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato;	
	b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare	
	il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
	soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci, per	
	la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	

	dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni	
	di legge in materia e in particolare alle disposizioni	
	definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge	
	205/2017; attraverso il prestito sociale è pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma;	
	d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in	
	affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare	
	immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi,	
	impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in	
	affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare	
	anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel	
	presente comma;	
	e) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla	
	UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i	
	finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri	
	organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;	
	f) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi	
	dell'articolo 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere	
	concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della	
	loro attività;	
	g) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione	
	in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia	
	da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti	
	pubblici, aziende o società di ogni genere;	

	h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV	
	del presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei "soci operatori" è illimitato, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere "soci operatori" tutte le persone fisiche	
	aventi la capacità di agire appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) Soci lavoratori che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa e, comunque, coloro che possono collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale. Il socio lavoratore, con la	
	propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità	
	e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa, stabilisce un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in conformità con l'apposito regolamento di cui	
	all'art. 6 della Legge 3/4/2001 n. 142, in una delle forme	
	di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo	
	apposito contratto con la cooperativa.	
	E' consentita l'ammissione a soci lavoratori di elementi	

	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	b) Soci volontari che, condividendo lo scopo e le finalità	
	della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro	
	attività in modo gratuito, esclusivamente per fini di	
	solidarietà, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge	
	381/91. Il numero dei soci volontari non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci lavoratori.	
	Possono inoltre essere ammesse alla qualità di soci le	
	persone giuridiche pubbliche e private a condizione che nei	
	loro statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali (L.381/91 art. 11).	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenza diretta, attività	
	identiche o affini a quelle esercitate dalla cooperativa o	
	in concorrenza con questa salvo diversa deliberazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 7 - SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE	
	L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi	
	soci lavoratori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro	
	inserimento nell'impresa.	
	Per quanto sopra, l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o	
	integrare la loro formazione sociale in ragione del	

	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le linee di standard qualitativo fissate dalla	
	Cooperativa.	
	Di conseguenza, l'organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici. La delibera di ammissione	
	dell'organo amministrativo, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio di cui alla categoria speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale,	
	organizzativo e produttivo della Cooperativa;	
	3. le azioni che il socio di cui alla categoria speciale	
	deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura	
	comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello	
	previsto per i soci ordinari. Il numero dei soci ammessi	
	alla categoria speciali non potrà in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci.	
	Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale	
	spettano i seguenti diritti ed obblighi:	
	. diritto di partecipare alle assemblee dei soci ed	
	esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle	
	assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del	
	bilancio, e solo ed esclusivamente per l'approvazione di	

	quest'ultimo;	
	. erogazione del ristorno, previsto dall'articolo 28 del	
	presente statuto, in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione o di inserimento	
	nell'impresa Cooperativa. Ai soci di cui alla categoria	
	speciale spetta anche l'attribuzione dei ristorni nella	
	forma di aumento del capitale sociale;	
	. esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva.	
	Al termine di un periodo di due anni il nuovo socio	
	lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci lavoratori ordinari.	
	I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I soci ammessi alla categoria speciale possono essere	
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 13 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento il socio di cui alla categoria speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci	
	lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e	

	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	Cooperativa finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall' articolo 13.	
	ART. 8 - AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà	
	presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta	
	che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,	
	residenza e data di nascita.	
	b) l'ammontare del capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a euro	
	500,00, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	tale importo dovrà essere corrisposto, salva diversa	
	deliberazione di deroga concessa dal Consiglio di	
	Amministrazione, nei seguenti termini:	
	- 1/5 alla data della sottoscrizione;	

	- 4/5 entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione, secondo un	
	piano stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto	
	dell'ammissione del Socio.	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta,	
	dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori	
	di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle	
	specifiche competenze possedute e l'intendimento di	
	instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con	
	l'art.4 del presente statuto e con l'apposito regolamento,	
	dei quali dichiara di avere preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della Cooperativa, unitamente alla dichiarazione	
	di averne preso visione, e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario di cui	
	all'art. 2 Legge 381/91 dovrà presentare al Consiglio di	
	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,	
	residenza e data di nascita.	
	b) l'ammontare del capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a euro	
	25,00, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	tale importo dovrà essere interamente corrisposto all'atto	
	della sottoscrizione;	
	c) la dichiarazione della volontarietà del rapporto	

	associativo e l'intenzione di prestare la propria attività	
	in modo gratuito;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della Cooperativa, unitamente alla dichiarazione	
	di averne preso visione, e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Se l'aspirante socio è una delle persone giuridiche di cui	
	all'art. 11 della Legge 381/91, la domanda dovrà contenere:	
	a) La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) L'ammontare del capitale sociale che si propone di	
	sottoscrivere, che non potrà essere inferiore a euro 500,00	
	né superiore al limite massimo fissato per legge; tale quota	
	dovrà essere interamente corrisposta alla data della	
	sottoscrizione;	
	c) L'indicazione dell'effettiva attività svolta;	
	d) La deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a	
	detto organo i poteri relativi;	
	e) La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere	
	preso visione e di accettare integralmente il contenuto ed	
	alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	f) La qualità della persona fisica che sottoscrive la	
	domanda;	

	g) La persona fisica designata a rappresentare l'ente in	
	tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio,	
	ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale	
	assunzione di cariche sociali.	
	Alla suddetta domanda dovranno essere allegati l'atto	
	costitutivo e lo statuto della persona giuridica, nonché la	
	deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda di ammissione a socio.	
	II Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,	
	delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria	
	ordinaria o a quella dei soci speciali.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo	
	accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di	
	Amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli	
	amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei	
	soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio	
	di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni, comunicare	
	all'interessato la delibera di rigetto, motivandola.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	

	Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio,	
	se prevista per legge, o nella nota integrativa, illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI	
	Il Capitale sociale dei Soci Cooperatori è costituito da	
	azioni che sono sempre nominative e non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto	
	verso la cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie	
	azioni deve darne comunicazione al Consiglio di	
	Amministrazione con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il	
	socio è libero di trasferire le proprie azioni e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti per divenire socio.	

	Il provvedimento che nega al socio cooperatore	
	l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il	
	socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale.	
	ART. 10 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci lavoratori sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità	
	e nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente	
	stabilita dal consiglio di amministrazione;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	

	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a	
	seconda della necessità e, in particolare, prestano il	
	proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento	
	di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in	
	qualità di socio, presso altre cooperative.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento nel caso di	
	persone giuridiche.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il	

	socio:	
	1) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	3) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato, autonomo	
	o in qualsiasi altra forma, sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa o posta elettronica	
	certificata (PEC).	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta	
	giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo art.47.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto	
	sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della	
	delibera di accoglimento della domanda.	
	ART. 13 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla	
	legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione	

	allorché:	
	1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti	
	sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. senza giustificato motivo e pur dopo formale	
	intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento della	
	quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	3. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, venendo meno ad uno a più previsioni di	
	cui all'articolo 5 che precede, oppure non possieda o abbia	
	perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio	
	d'amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in	
	proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze,	
	attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	5. il socio lavoratore abbia visto risolto l'ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato:	
	a) per mancato superamento del periodo di prova deciso	
	dalla cooperativa;	
	b) per mutuo consenso;	
	c) per dimissioni, anche in periodo di prova;	

	d) per licenziamento per giusta causa o giustificato	
	motivo soggettivo;	
	e) per licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge	
	ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del	
	reddito dei lavoratori che presuppongano lo scioglimento del	
	rapporto di lavoro.	
	f) per perdita di appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	g) per cessione di ramo d'azienda da parte della	
	cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di	
	lavoro presso diverso datore di lavoro;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	
	l'organo amministrativo può escludere il socio, a seguito di	
	reiterata o prolungata inattività del socio stesso, per	
	cause oggettive date dall'impossibilità per la cooperativa	
	di offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo	
	scambio mutualistico da parte del socio stesso. A tal fine	
	il Cda adotterà il provvedimento di esclusione dopo	
	l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso	
	del quale si è verificata la cessazione del rapporto	
	lavorativo. In caso di licenziamento collettivo, qualora	
	ricorrano adeguate motivazioni da riscontro fattuale e	

	documentale, il CdA potrà adottare il provvedimento di	
	esclusione trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del	
	rapporto lavorativo.	
	6. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni	
	dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia	
	dichiarato la propria volontà di interrompere qualsiasi	
	altro rapporto di lavoro non subordinato;	
	7. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o	
	fallito;	
	9. il socio venga condannato con sentenza penale	
	definitiva per reati la cui gravità renda improseguibile il	
	rapporto sociale;	
	10. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile,	
	arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in	
	qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti	
	della cooperativa, l'immagine pubblica;	
	11. il socio cooperatore, senza giustificato motivo, si	
	rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare ai	
	lavori della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso	
	richieste nell'ambito del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha	
	effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	

	procedure di cui all'articolo 47.	
	ART. 14 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio	
	di amministrazione su tali materie saranno demandate alle	
	procedure di mediazione ed arbitrato di cui all'articolo 47	
	del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti del consiglio dovranno promuovere le relative	
	procedure con atto comunicato a mezzo raccomandata alla	
	cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla	
	ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 15 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il	
	diritto al rimborso delle somme versate per liberare le	
	quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi	
	eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a	
	norma del successivo articolo 29 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa	
	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	

	imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	II pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del	
	codice civile la liquidazione o il rimborso può essere	
	corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque	
	anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio lavoratore gli eredi conseguono	
	il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente	
	versata ed eventualmente rivalutata ovvero attribuita a	
	titolo di ristorno, nonché al pagamento dei dividendi	
	maturati, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 15.	
	Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota	
	sociale , atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	

	ART. 17 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del	
	socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso	
	delle quote loro spettanti entro i 5 anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del	
	consiglio di amministrazione, alla riserva legale.	
	ART. 18 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI	
	LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato	
	dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura	
	subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di	
	lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti	
	collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi	
	della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì,	
	conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	

	specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte. La	
	cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive e	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO V	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 19 - STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la	
	Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti	
	privi di diritti di amministrazione, ad investitori	
	professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi	

	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle	
	d.a.t. del cod. civ. In tal caso, con apposito regolamento	
	approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione	
	agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	ART. 20 - SOCI FINANZIATORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,	

	nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli	
	art. 5 e 6 della stessa legge n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 21 - SOCI SOVVENTORI	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche ed i soggetti diversi.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei	
	soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere	
	nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori	
	deve comunque essere costituita da soci lavoratori. I	
	conferimenti dei sovventori costituiscono il Fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del	
	presente Statuto e sono imputati ad una specifica sezione	
	del capitale sociale.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da azioni	
	nominative trasferibili.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	

	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle	
	azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai	
	soci lavoratori;	
	d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	
	con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di	
	recesso.	
	Il rapporto con il socio sovventore potrà essere	
	ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa	
	vigente in materia, da apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea ordinaria.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	di amministrazione.	
	ART. 22 - ALTRI SOCI FINANZIATORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	

	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore	
	di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci	
	finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere	
	effettuati, quanto al venticinque per cento, all'atto della	
	sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi	
	dal Consiglio di amministrazione.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo	
	complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del	
	diritto di opzione da parte delle altre categorie di soci	
	sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello	
	stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524	
	codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i	
	soci lavoratori dalle lettere b) e c) dell'art. 2514.	
	II diritto di opzione non spetta ai soci lavoratori	
	qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli	
	investitori istituzionali destinati alle società cooperative	
	di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione	
	del codice civile.	
	Con la stessa deliberazione potranno essere altresì	
	stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli	

	eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi	
	eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in	
	deroga alle disposizioni generali contenute nel presente	
	Statuto.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini del collocamento dei titoli.	
	Fatta salva espressa richiesta da parte del socio	
	finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli	
	azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.	
	ART. 23 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere	
	attribuito un solo voto.	
	A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica,	
	non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque	
	sia l'ammontare del conferimento effettuato.	
	Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio	
	sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale	
	socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.	
	2538, comma 2°, del codice civile.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta	
	a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno 90 giorni.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori	
	non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti	

	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo,	
	si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente rettificativo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portati. In caso di riduzione del capitale sociale in	
	conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà	
	ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La	
	maggioranza degli amministratori deve essere costituita da	
	soci lavoratori. Ai soci sovventori è riservata, in ogni	
	caso, la nomina del 30 (trenta) per cento degli	
	amministratori;	
	è inoltre riservata la nomina di un sindaco effettivo e di	
	uno supplente nonché di un liquidatore, in caso di	
	scioglimento della cooperativa. Tali nomine saranno	
	deliberate a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci	
	sovventori.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini previsti dal Regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della	
	cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi	

	applicabili.	
	ART. 24 - DIRITTI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI DEI SOCI	
	FINANZIATORI	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, sulla	
	base di apposito Regolamento approvato dall'Assemblea in	
	sede di emissione. L'esercizio del diritto di voto è	
	regolato dall'art. 2370 c.c.	
	Ai soci lavoratori non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori anche di azioni di socio	
	finanziatore. I voti complessivamente attribuiti ai soci	
	finanziatori, tenuto conto anche di quelli attribuiti ai	
	sovventori, non devono superare il terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente	
	entro la misura consentita, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portato.	
	I soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla Legge ovvero dal	
	presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	

	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quanto ne sia fatta richiesta da alcuno un	
	terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle Assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le	
	disposizioni di cui agli art.34 e seguenti del presente	
	Statuto.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina del	
	30 (trenta) per cento degli amministratori e un sindaco	
	effettivo e di uno supplente nonché di un liquidatore in	
	caso di scioglimento della Cooperativa. Va tenuto conto, in	
	ogni caso, delle nomine già effettuate dai soci sovventori	
	di cui al precedente art.23 del presente Statuto.	
	Tali nomine saranno deliberate a maggioranza dei voti	
	spettanti ai soli soci finanziatori.	
	La remunerazione delle azioni dei soci finanziatori è	
	determinata dall'Assemblea di cui ai precedenti artt. 21 e	
	22. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	lavoratori, in qualità di soci finanziatori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	

	dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 codice civile.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni delle altre	
	categorie di soci.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di	
	socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto a quelle delle altre	
	categorie di soci, per il loro intero valore.	
	ART. 25 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI E	
	DIRITTO DI RECESSO	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento	
	del Consiglio di amministrazione.	
	II socio finanziatore che intenda trasferire le azioni	
	deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sarà libero di vendere al proposto	
	acquirente.	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia	
	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è	
	ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire	
	secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e	
	seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al	
	valore nominale eventualmente rivalutato.	
	Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o	
	rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art.	
	2529 codice civile e nei limiti ivi previsti. L'acquisto	
	potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore	
	nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali	
	rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.	
	ART. 26 - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'	
	articolo 5 del presente Statuto.	
	In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e	
	secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore se	
	interamente liberate, prive del diritto di voto e	
	privilegiate nella ripartizione degli utili.	

	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore	
	alla minor somma tra il valore contabile delle riserve	
	indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo	
	bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	competente.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai	
	lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali	
	possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati	
	dalla legge per i soci lavoratori.	
	All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per	
	l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle	
	altre azioni o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa	
	vigente in materia, da apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare	

	anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono	
	obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini previsti dal Regolamento di emissione;	
	2.all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 27 - PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	1. dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile	
	ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative	
	ciascuna del valore nominale di euro venticinque/00 (euro	
	25,00);	
	2. il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun	
	socio lavoratore e da ciascun socio persona giuridica di	
	all'art. 11 L. 381/91, non può essere inferiore a euro	
	500,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge.	
	Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio	
	volontario non può essere inferiore a euro 25,00, né	
	superiore al limite massimo stabilito dalla legge.	
	3. da capitale sociale dei soci sovventori di cui al	
	precedente Titolo IV rappresentato da azioni nominative	

	ciascuna del valore nominale di euro 500,00 destinato alla	
	costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui	
	all'articolo 5 del presente statuto;	
	4. dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	azioni di partecipazione cooperative ciascuna del valore	
	nominale di euro 500,00;	
	5. dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai	
	soci lavoratori e dai soggetti diversi;	
	6. dalla riserva legale, formata con le quote di utili di	
	gestione di cui all'articolo 29 e con le azioni	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed	
	agli eredi dei soci defunti;	
	7. da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;	
	8. dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con	
	il proprio patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle azioni sottoscritte ed eventualmente rivalutate od	
	assegnate.	
	Tutte le riserve sono indivisibili anche ai sensi dell'art.	
	12 della legge 16.12.1977 n. 904 e non possono essere	
	distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la	
	vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.	
	La riserva di cui al precedente punto 7) può essere	
	ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti	

	finanziari diversi dai soci lavoratori.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.	
	ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del bilancio,	
	secondo le disposizioni di legge.	
	Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente	
	i dati dell'attività svolta con i soci.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile.	
	Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in	
	ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D.	
	30 marzo 1942 n.318.	
	Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i	
	valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i	
	soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	2545-sexies codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, se obbligatoria per legge, nella quale, in	
	particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio	

	di amministrazione nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il	
	carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione gli amministratori	
	illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Nell'ipotesi di cui all'art. 2435-bis del codice civile, le	
	indicazioni previste dai due periodi precedenti verranno	
	inserite nella nota integrativa.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione	
	presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.	
	Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni	
	della dilazione nella relazione sulla gestione. L'assemblea	
	che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in	
	materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori	

	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi	
	complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle quote	
	sociali sottoscritte e versate, ovvero anche mediante	
	distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5	
	della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la	
	suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello	
	stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo	
	operato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve	
	avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello	
	scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore	
	di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in	
	relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui	
	parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei	
	soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento	
	interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 29 - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. 59/1992,	

	nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) una eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dal precedente articolo 28;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire:	
	1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	2) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei	
	limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ., e	
	secondo le modalità stabilite dal precedente Titolo IV del	
	presente statuto;	
	e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di	
	quanto previsto dal precedente Titolo IV del presente	
	statuto;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni	
	dei soci finanziatori ai sensi del precedente Titolo IV del	
	presente statuto e le altre destinazioni obbligatorie ai	
	sensi di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea	
	può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei	

	precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto	
	della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del	
	capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale	
	ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a	
	copertura di perdite di esercizio.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
	esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata rivalutazione gratuita del capitale	
	sociale finché non si sia provveduto alla totale	
	ricostruzione delle riserve eventualmente utilizzate a	
	copertura di perdite di esercizio.	
	TITOLO VII	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 30 - ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato dalla società è il	
	sistema tradizionale. Sono organi della società:	
	a) L'assemblea dei soci;	

	b) Il consiglio di amministrazione;	
	c) Il collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa.	
	SEZIONE I	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 31 - CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da	
	trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove,	
	purché nel territorio nazionale) e della data e ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso	
	comunicato ai soci a mezzo lettera raccomandata ovvero con	
	altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel	
	domicilio risultante dal libro soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	quando tutti gli amministratori e sindaci o revisore, se	
	nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno	
	degli intervenuti si oppone alla trattazione degli	
	argomenti; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva	

	comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti	
	degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma,	
	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno	
	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	secondo quanto previsto nel precedente articolo 28 per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea si	
	riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di	
	amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un	
	decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori e ai soci	
	finanziatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	30 giorni dalla data della presentazione della richiesta. La	
	convocazione su richiesta di soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	ART. 32 - ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'assemblea ordinaria:	

1)	approva il bilancio consuntivo con la relazione del	
	consiglio di amministrazione, se obbligatoria per legge;	
2)	determina il periodo di durata del mandato e il numero	
	dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto	
	di quanto disposto nel successivo articolo 38 del presente	
	statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;	
3)	determina la misura dei compensi da corrisponderli	
	agli amministratori per la loro attività collegiale;	
4)	nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto	
	comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale,	
	elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro	
	spettanti; delibera l'eventuale revoca	
5)	conferisce e revoca, su proposta motivata del collegio	
	sindacale se nominato, l'incarico di revisione legale dei	
	conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio	
	2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 44	
	del presente statuto e determina il corrispettivo spettante	
	per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri	
	per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;	
6)	delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei	
	conti ex art. 2409 bis c.c., se nominato;	
7)	approva i regolamenti previsti dal presente statuto	
	con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
8)	delibera sulle domande di ammissione del socio non	

	accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza	
	appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della	
	prima convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle	
	disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti	
	in materia;	
	10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti	
	economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva,	
	secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per	
	legge;	
	11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal Titolo IV del presente statuto;	
	12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale;	
	13) approva annualmente la programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di	
	cui all'art. 5 del presente statuto in sede di approvazione	
	del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere	
	dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia	
	attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza	

	inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la	
	responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti,	
	su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione	
	dell'assemblea dal presente statuto.	
	ART. 33 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti	
	materie espressamente riservate dal presente statuto alla	
	competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei	
	casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice	
	civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.	
	L'Assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione	
	degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art.21	
	ART. 34 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	* in prima convocazione, quando intervengano o siano	
	rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	* in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al	
	voto. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'assemblea.	

	L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video	
	collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale ed il principio di parità di trattamento dei soci	
	ed in particolare che siano rispettate le seguenti	
	condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:	
	* che l'avviso di convocazione contenga per esteso la	
	deliberazione proposta;	
	* che siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se	
	nominato, il segretario della riunione che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	* che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	* che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o	
	audio-video collegati a cura della società nei quali gli	

	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il	
	soggetto verbalizzante.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia	
	ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda	
	convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della	
	società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in	
	seconda convocazione, delibererà validamente con il voto	
	favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati.	
	ART. 35 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci	
	finanziatori da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio lavoratore e sovventore/finanziatore persona	
	fisica ha un solo voto, qualunque sia il valore delle quote	
	possedute.	
	Per i soci finanziatori si applica quanto previsto nell'art.	
	23 e nell'art. 24.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale.	

	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla	
	medesima categoria di socio lavoratore o finanziatore, che	
	non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può	
	rappresentare non più di due altri soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di	
	voto.	
	ART. 36 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del	
	consiglio di amministrazione o da persona designata	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei	
	presenti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea	
	con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può	
	essere un non socio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni. Il verbale delle assemblee in sede	

	straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ART. 37 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI	
	PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci,	
	viene convocata dal consiglio di amministrazione della	
	cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
	terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i	
	titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della	
	data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della	
	cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle	
	assemblee dei soci con facoltà di impugnare le	
	deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.	
	SEZIONE II	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

ART. 38 - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone da tre a nove
membri eletti dall'assemblea generale.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata
anche a soggetti non soci; in ogni caso la maggioranza degli
amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

All'elezione dei consiglieri d'amministrazione si procede
secondo i criteri di presentazione fissati dal Regolamento
elettorale e dal presente statuto, che stabiliscono le
modalità di presentazione delle liste e la loro
composizione. La lista elettorale dovrà comunque tenere
conto della rappresentanza dei settori che compongono la
cooperativa indicati nel Regolamento elettorale.

L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci
finanziatori e sovventori è effettuata a norma del
precedente Titolo IV del presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre
esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa
dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si prevede l'ineleggibilità e l'incompatibilità di cumulo
delle cariche per gli amministratori della cooperativa che
siano componenti di organismi politici elettivi a carattere
nazionale, regionale o locale.

	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari	
	cariche in conformità del presente statuto. Il consiglio	
	elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente; può	
	delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle	
	proprie attribuzioni a uno degli amministratori, oppure a un	
	comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto	
	di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del	
	codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di	
	recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui	
	al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla	
	natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al	
	consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se	
	nominato, con la periodicità trimestrale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro	
	dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e	
	dalle sue controllate.	
	Il consiglio di amministrazione, sulla base delle	
	informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile della società.	

	Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e	
	finanziari della società e valuta, sulla base della	
	relazione degli eventuali organi delegati, il generale	
	andamento della gestione.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato;	
	ciascun amministratore può chiedere agli organi	
	eventualmente delegati che in consiglio siano fornite	
	informazioni relative alla gestione della società.	
	ART. 39 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il consiglio di amministrazione è investito, in via	
	esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della cooperativa, salva la necessaria	
	autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente	
	statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di	
	cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in	
	materia di mutualità prevalente. Per il requisito della	
	prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la	
	disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942	
	n.318.	
	Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio	
	di Amministrazione:	
	1. convocare l'Assemblea dei Soci, sia in forma ordinaria	
	che in forma straordinaria;	
	2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea	
	dei Soci;	

	3. redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci	
	preventivi;	
	4. in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio devono indicare specificatamente nella relazione	
	di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, se prevista per	
	legge, ovvero nella nota integrativa, i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci;	
	5. compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo	
	Statuto sociale da sottoporre all'Assemblea per	
	l'approvazione;	
	6. deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt.	
	2505 e 2505 bis del Codice Civile;	
	7. deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi	
	secondarie;	
	8. indicare tra gli amministratori quali hanno la	
	rappresentanza della società;	
	9. deliberare il trasferimento della sede sociale nel	
	territorio nazionale;	
	10. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti l'attività sociale; fra gli altri vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti immobiliari con la più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	a ipoteche legali; autorizzare e compiere ogni e qualsiasi	

	operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o	
	privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e	
	compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura	
	di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere; deliberare gli acquisti, le alienazioni	
	e le permuta di beni immobiliari e mobiliari e su tutte le	
	materie di cui all'art. 5;	
	11. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni	
	ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la	
	Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre	
	Cooperative;	
	12. assumere, nominare, licenziare il personale, fissando	
	le mansioni, le attribuzioni, la retribuzione e provvedendo	
	ad inquadrarlo nelle specifiche categorie;	
	13. conferire procure, sia generali che speciali, nominare	
	eventuali direttori fissandone le mansioni, le	
	responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al	
	personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i poteri	
	connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono,	
	ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione;	
	14. deliberare circa l'ammissione, il recesso e	

	l'esclusione dei Soci;	
	15. consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni,	
	cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza	
	estinzioni dei crediti garantiti o intimati, costituire	
	pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento	
	presso i pubblici registri;	
	16. concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e	
	servizi inerenti alla attività sociale;	
	17. stabilire la remunerazione degli amministratori	
	investiti di particolari cariche, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'art. 2389 CC;	
	18. deliberare l'istituzione di succursali, agenzie e	
	rappresentanze;	
	19. deliberare di costituire e partecipare, sotto	
	qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo	
	ed oggetto, designando gli Amministratori o i soci che vi	
	dovranno partecipare;	
	20. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni di legge o del presente	
	statuto, siano riservati all'Assemblea generale dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non	

	meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi	
	urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo	
	che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei	
	lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica; possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video	
	collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà	
	essere dato atto nei relativi verbali:	
	* che siano presenti nello stesso luogo il presidente e, se	
	nominato, il segretario della riunione che provvederanno	
	alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	* che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	

	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;	
	in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse	
	che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di amministratore	
	delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non	
	sono prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio	
	sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti;	
	possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni	
	lesive dei loro diritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i	

	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci. L'azione di responsabilità nei confronti degli	
	amministratori può essere esercitata da tanti soci che	
	rappresentino la misura minima del 20%.	
	ART. 40 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei	
	modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché	
	la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e	
	comunque da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	incarica all'atto della loro nomina.	
	ART. 41 - PRESIDENTE	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	

	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare parte dei propri poteri, al vice-presidente o a un	
	membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a	
	dipendenti della società e/o a soggetti terzi. Il presidente	
	convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine	
	del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
	adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di	
	assenza o di impedimento del presidente tutte le sue	
	attribuzioni spettano al vicepresidente.	
	SEZIONE III	
	COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	ART.42 - COLLEGIO SINDACALE NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il collegio sindacale, qualora obbligatorio per legge o	
	nominato dall'assemblea a norma del precedente art 32, si	
	compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in	
	possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge,	
	agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato.	
	L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci	

	finanziatori è effettuata a norma dei precedenti artt. 23 e	
	24.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART.43 - COMPETENZA E RIUNIONI	
	II collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Al collegio sindacale può essere affidata la revisione	
	legale dei conti nel caso previsto dall'articolo 2409 bis,	
	secondo comma, codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	
	dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di	

	amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato	
	esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte	
	degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del	
	consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di	
	provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la	
	condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del	
	codice civile. Per il requisito della prevalenza, si rende	
	applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.	
	111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione,	
	anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può	
	essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima	

	del 25%.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice	
	civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	ART.44 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore	
	legale o da una società di revisione legale. L'incarico di	
	revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea, su	
	proposta motivata del collegio sindacale ove nominato;	
	l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore	
	o alla società di revisione legale per l'intera durata	
	dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di	
	tale corrispettivo durante l'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Nel caso di società di revisione legale i requisiti di	
	eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale	
	previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e	
	successive disposizioni applicative, nonché dal presente	
	articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima	
	società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art.	
	14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e	
	successive disposizioni di attuazione:	

	1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta	
	della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle	
	scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto,	
	il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	
	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprimono con apposita relazione un giudizio sul	
	bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove	
	redatto.	
	Il revisore o la società incaricati della revisione legale	
	dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri	
	ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio	
	2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice	
	civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei	
	conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	ART.45 - SCIoglimento	
	Nel caso si verifichi una causa di scioglimento della	
	società cooperativa, gli amministratori ne daranno notizia	
	mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione	
	presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la	
	ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o	

	deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le	
	maggioranze previste per le modificazioni dell'atto	
	costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli	
	cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di	
	essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di	
	essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La	
	società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle	
	deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di	
	liquidazione hanno diritto di recedere.	
	L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori è	
	effettuata a norma dei precedenti artt. 23 e 24.	

ART.46 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

a) al rimborso delle azioni dei soci finanziatori nei limiti dell'importo versato, ai sensi di legge, compresi i dividendi eventualmente maturati;

b) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, ai sensi di legge, compresi i dividendi eventualmente maturati;

c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata, compresi i dividendi eventualmente maturati;

d) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci all'atto dell'emissione;

e) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci lavoratori, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno;

f) quanto residua, alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

ART.47 - CLAUSOLA DI ARBITRATO

	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la cooperativa	
	ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli	
	eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la	
	cooperativa, ed ancora qualsiasi controversia promossa da	
	amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promossa nei	
	loro confronti, relativa al rapporto sociale e mutualistico,	
	verrà deferita alla decisione di un arbitro nominato dal	
	Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso	
	la C.C.I.A.A. di Piacenza, secondo il relativo Regolamento	
	vigente al momento dell'avvio della procedura.	
	Il soggetto designato alla nomina, in relazione alla	
	complessità della controversia, può nominare tre arbitri	
	costituendo un Collegio Arbitrale e provvedendo anche alla	
	nomina del Presidente del Collegio.	
	Gli arbitri decideranno secondo le norme di diritto con lodo	
	rituale.	
	La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle	
	vigenti regole sancite dal Codice di procedura civile.	
	Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici	
	eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a	
	carico della parte soccombente, salva diversa disposizione	
	del lodo.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve	

	essere approvata con delibera assembleare assunta con la	
	maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I	
	soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il recesso.	
	ART.48 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE E DISPOSIZIONI FINALI	
	La cooperativa in quanto sociale rispetta le disposizioni di	
	cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la	
	qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e	
	previste nel presente statuto agli articoli 27 (divieto di	
	distribuzione delle riserve tra i soci lavoratori), 29	
	(destinazione dell'utile) e 46 (devoluzione del patrimonio	
	residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto	
	osservate.	
	Per il concreto funzionamento della cooperativa il consiglio	
	di amministrazione predisporrà Regolamenti interni da	
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	Firmati all'originale: Alessandra Danesi, Ulisse Belluomini,	
	Mariarosaria Fiengo notaio.	

86 di 86